



**Linee guida relative all'implementazione della procedura per operazioni con parti correlate di
Zignago Vetrol S.p.A.**

Premesse

Le presenti linee guida relative all'implementazione della procedura per le operazioni con parti correlate (la "Procedura") di Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago" ovvero la "Società" ovvero l'"Emittente") sono state approvate dal Consiglio di amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "Comitato") in data 18 giugno 2021, come successivamente modificate e integrate (le "Linee Guida").

- Definizione di "Parti Correlate" e di "Operazione con Parti Correlate":** a seguito delle modifiche apportate al regolamento relativo alle operazioni con parti correlate adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento per Operazioni con Parti Correlate" ovvero il "Regolamento OPC" le definizioni di "Parti Correlate" e di "Operazione con Parti Correlate" sono quelle indicate dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002 tempo per tempo vigenti.
- "Operazioni di Importo Esiguo":** come richiesto dal Regolamento OPC, all'articolo 5 della Procedura sono state definite soglie di rilevanza differenziate a seconda del fatto che la Parte Correlata sia una persona fisica o giuridica. In particolare si considerano Operazioni di Importo Esiguo le Operazione con Parte Correlate che, applicando gli indici di rilevanza di cui all'articolo 5 della Procedura, risultino inferiore alla soglia: (i) di Euro 250.000,00 nel caso di operazioni concluse con Parti Correlate persone fisiche; e (ii) di Euro 500.000,00 nel caso di operazioni concluse con Parti Correlate persone giuridiche; Anche in questi casi ai fini della determinazione delle soglie si applicheranno i principi contenuti nella Procedura in caso di cumulo.
- Informativa al pubblico in occasione di Operazioni con Parti Correlate:** come specificato nell'articolo 7 della Procedura, (i) le Operazioni di Importo Esiguo e le Operazioni di Minore Rilevanza, se sono considerate informazione privilegiata ai sensi della normativa applicabile, dovranno essere comunicate al pubblico tramite comunicato al mercato; mentre (ii) le Operazioni di Maggiore Rilevanza comporteranno sempre la predisposizione di un documento informativo da redarsi ai sensi dell'articolo 7.2 della Procedura, nonché, se costituenti informazione privilegiata, la comunicazione al pubblico tramite comunicato al mercato.
- Parere Comitato:** ai sensi del Regolamento OPC (articoli 8.2.1 e 8.2.2), sia nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza che di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato deve redigere un proprio parere sull'operazione che dovrà essere allegato al verbale del Comitato nonché al Documento Informativo (come di seguito definito) se redatto, con la precisazione che, nel caso in cui l'Operazione sia di Minore Rilevanza, il parere del Comitato non è vincolante.
- Redazione del documento informativo:** nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società dovrà procedere alla predisposizione di un documento informativo (il "**Documento Informativo**") che dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato 4 del Regolamento OPC. Al Documento Informativo dovranno essere allegati (al posto di allegare è possibile la messa a disposizione del pubblico) gli eventuali pareri del Comitato e i pareri degli esperti indipendenti (se nominati) dal Comitato e/o dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto riguarda i pareri degli esperti indipendenti, la Società potrà decidere, purché

sussistano valide motivazioni, di pubblicare solo i termini essenziali di tali pareri anziché il testo nella sua totalità. Le ragioni che possono spingere la Società a decidere per una pubblicazione parziale dei pareri degli esperti riguardano solitamente la natura riservata di parte delle informazioni contenute nei pareri stessi oltre ovviamente al possibile diniego da parte dell'esperto alla pubblicazione integrale del parere.

6. **Tempistica di pubblicazione del Documento Informativo:** come previsto dall'articolo 7.2.3 della Procedura, il Documento Informativo deve essere pubblicato: (i) nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza del Consiglio di amministrazione della Società, entro 7 giorni dalla (a) data di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, (b) dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile; (ii) nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea della Società, entro 7 giorni dalla data di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte del Consiglio di Amministrazione in vista della sua successiva sottoposizione all'Assemblea degli azionisti con la precisazione che nel caso in cui successivamente vengano portate integrazioni al Documento Informativo una nuova versione dello stesso dovrà essere pubblicata almeno 21 giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare l'operazione stessa; (iii) nel caso in cui il superamento della soglia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza sia determinato da un cumulo di operazioni, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza; e (iv) nel caso di operazioni compiute da società controllate, sia su base individuale sia su base cumulata (cioè qualora l'operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società controllata), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
7. **Verifica dell'indipendenza degli esperti nominati dal Comitato e/o dal Consiglio di amministrazione della Società:** ai fini di verificare l'indipendenza degli esperti eventualmente nominati dal Comitato e/o dal Consiglio di Amministrazione, si potrà fare riferimento ai criteri indicati al paragrafo 2.4 dell'allegato 4 al Regolamento OPC che prevede che al fine di tali analisi potranno essere considerate le relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie esistenti tra gli esperti indipendenti e (i) la Parte Correlata, le sue controllate e le controllanti e le società soggette a comune controllo; e/o (ii) gli amministratori della Parte Correlata, e/o delle sue controllate e/o delle controllanti e/o delle società soggette a comune controllo; e/o (iii) la Società, le sue controllate, le sue controllanti e le società soggette a comune controllo, nonché gli amministratori di queste società.

Viene inoltre specificato che la Società dovrà anche indicare in caso di presenza di queste relazioni, i motivi per cui ritiene che le stesse non inficino l'indipendenza degli esperti.
8. **Report annuale contenente informazioni circa le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza esentate ai sensi dell'articolo 10 della Procedura:** si deve trattare di un elenco che consenta al Comitato di poter comprendere la natura delle operazioni, la Parte Correlata, gli importi e le motivazioni dell'applicazione dell'esenzione.